

INCENTIVI REGIONALI PER L'ASSUNZIONE DI SOGGETTI DISOCCUPATI E PER LA STABILIZZAZIONE DI PERSONALE PRECARIO – REGOLAMENTO PAL 2020

La Regione Friuli Venezia Giulia concede ai datori di lavoro privati (imprese, consorzi, associazioni, fondazioni, soggetti esercenti le libere professioni e cooperative), aventi sede o unità locale nel territorio regionale, contributi a titolo di aiuto rientrante nel regime *de minimis* per:

- l'assunzione di soggetti (residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni continuativi alla data di presentazione dell'istanza) disoccupati (o in condizione di svantaggio occupazionale) da almeno sei mesi consecutivi (alla data di assunzione);
- la stabilizzazione di rapporti di lavoro con soggetti in condizione occupazionale precaria.

I contributi sono corrisposti in un'unica soluzione direttamente sul conto corrente che l'azienda fornirà in fase di redazione dell'istanza e vincolano il datore di lavoro al mantenimento del rapporto lavorativo per almeno cinque anni (fatta eccezione per i contributi erogati per le assunzioni a termine, che prevedono un vincolo limitato a otto mesi). In caso di cessazione del rapporto di lavoro antecedentemente ai termini previsti, l'incentivo dovrà essere restituito (totalmente o parzialmente).

Presentazione della domanda

Le istanze devono essere inviate telematicamente tramite il portale messo a disposizione dalla Regione, anteriormente all'assunzione o alla stabilizzazione, oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificata l'assunzione o la stabilizzazione, a pena di inammissibilità.

Le istanze, per essere valide, dovranno essere firmate (digitalmente o con firma autografa) dal legale rappresentante o dal titolare o dal libero professionista.

Le istanze dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il 31 agosto 2020. Se l'istanza sarà ritenuta ammissibile, il contributo verrà concesso nei limiti della dotazione del fondo messo a disposizione per il corrente anno.

Definizioni

Per “disoccupato” si intende il soggetto privo di effettiva occupazione da almeno sei mesi consecutivi (alla data di assunzione) che abbia dichiarato in forma telematica la propria immediata disponibilità al lavoro e sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso un centro per l’impiego regionale.

Per “soggetto che ha perso la propria occupazione a seguito di situazione di grave difficoltà occupazionale” si intende colui che ha perso la propria occupazione a seguito di un evento la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro, oppure a seguito della crisi industriale complessa di Trieste.

Per “soggetto che ha perso la propria occupazione a seguito di situazione di grave difficoltà occupazionale” si intende colui che è stato sospeso o posto in riduzione di orario con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (compreso il contratto di solidarietà) o con ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà (compreso l’assegno di solidarietà).

Per “lavoratore in condizione occupazionale precaria” si intende un soggetto (uomo o donna, indipendente dall’età anagrafica) che, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di contributo, abbia prestato la propria opera, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo complessivamente non inferiore a dodici mesi, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili (a condizione che l’opera sia stata prestata quali disoccupati), oppure nella realizzazione di tirocini rientranti nell’ambito di applicazione della regolamentazione regionale vigente in materia, oppure in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali: 1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; 2) contratto di lavoro intermittente; 3) contratto di formazione e lavoro; 4) contratto di inserimento; 5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 6) contratto di lavoro a progetto; 7) contratto di lavoro interinale; 8) contratto di somministrazione di lavoro; 9) contratto di apprendistato.

Contributi per assunzioni a tempo indeterminato

In caso di assunzione a tempo indeterminato, anche parziale (con prestazione non inferiore al 70% dell'orario normale di lavoro), di soggetti disoccupati (da almeno 6 mesi consecutivi) residenti nella Regione FVG (da almeno cinque anni continuativamente, alla data di presentazione dell'istanza), cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- 1) Donne disoccupate (da almeno 6 mesi consecutivi);
- 2) Donne e uomini disoccupati (da almeno 6 mesi consecutivi) di età non inferiore a 60 anni;
- 3) Soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di “grave difficoltà occupazionale”;
- 4) Soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di “grave crisi occupazionale”.

Contributi per assunzioni a tempo determinato

In caso di assunzione a tempo determinato, anche parziale non inferiore al 70%, con contratto di durata non inferiore a 8 mesi, di soggetti disoccupati (da almeno 6 mesi consecutivi) residenti nella Regione FVG (da almeno cinque anni continuativamente, alla data di presentazione dell'istanza), cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- 1) donne di età non inferiore a 60 anni
- 2) uomini di età non inferiore a 60 anni

Contributi per stabilizzazioni di lavoratori precari

In caso di trasformazione, senza soluzione di continuità, in contratto a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di donne e uomini, indipendentemente dall'età anagrafica, residenti nella Regione FVG, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, che presentino la condizione di "precari" e prestino la propria opera presso il soggetto richiedente l'incentivo in base ad uno dei seguenti contratti:

- a) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in corso alla data di presentazione della domanda;
- b) contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato o determinato;
- c) contratto di lavoro a progetto;
- d) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- e) contratto di somministrazione di lavoro;
- f) contratto di apprendistato;
- g) tirocinio conforme alla regolamentazione regionale vigente in materia (sono esclusi i tirocini curriculari).

Regole generali per l'ottenimento del contributo

- Le assunzioni non devono riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda (salvo che per assunzioni di professionalità diverse).
- Le assunzioni non devono riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda (tranne nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di uomini o donne disoccupati che hanno compiuto il sessantesimo anno di età e solo nel caso in cui la cessazione del precedente rapporto di lavoro sia stata determinata dalla naturale scadenza del termine di un contratto a tempo determinato).
- Il datore di lavoro deve rispettare i criteri generali previsti per la fruizione di incentivi, che possono essere così riassunti:

- a. è necessario essere in regola con gli obblighi di contribuzione INPS ed INAIL;
 - b. è necessario rispettare le norme fondamentali in materia di condizioni e sicurezza sul lavoro;
 - c. è necessario essere in regola con la normativa sul collocamento obbligatorio di soggetti disabili;
 - d. è richiesta l'integrale applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro che regolano i rapporti di lavoro in azienda;
 - e. gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
 - f. gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore cessato da un rapporto a termine;
 - g. gli incentivi non spettano se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
 - h. gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
- I soggetti richiedenti non devono aver fatto ricorso, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi (artt. 4 e 24 l. 223/1991) per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo (sono esclusi i licenziamenti collettivi effettuati a seguito di accordi sindacali o amministrativi che prevedano il criterio esclusivo della non opposizione).
 - Le assunzioni non devono riguardare soggetti che siano amministratori/legali rappresentanti/titolari di impresa individuale o libero professionista del beneficiario.
 - Le assunzioni, qualora effettuate da ditte individuali o esercenti le libere professioni in forma individuale, non devono riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.
 - Se imprese, i soggetti richiedenti non devono svolgere la propria attività principale nei settori esclusi dal campo di applicazione degli aiuti "de minimis".

Qualora il soggetto che abbia presentato la domanda sia interessato da trasformazioni ex art. 2112 c.c., il soggetto risultante dalla trasformazione deve presentare istanza di subentro al servizio regionale competente in materia di lavoro, entro 90 giorni dalla data dell'evento.

Vi invitiamo a prendere contatto, in tempo utile, con la ns. struttura per iniziare a raccogliere i dati necessari alla valutazione della possibilità di richiedere l'erogazione del contributo, poiché sarà necessario valutare con cura ogni posizione, analizzando il modello "C2 storico" di ciascun lavoratore (richiedibile direttamente dal dipendente da assumere o da stabilizzare, oppure da Servizi Imprese Udine s.r.l., tramite delega dallo stesso sottoscrittore).

Il nostro personale rimane a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario.